



Tribunale di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 2 marzo 2020

Decreto n. 11/2020

Oggetto: *prime indicazioni operative di dettaglio ad uso di magistrati, cancellerie e avvocati sull'attuazione del decreto n. 9/2020 contenente ulteriori direttive per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) presso gli uffici giudiziari di Novara e per lo svolgimento delle udienze e dei servizi amministrativi*

Alla luce di alcune richieste di chiarimenti pervenutemi in merito al decreto n. 9/2020 di cui all'oggetto, credo utile fornire prime indicazioni operative di dettaglio sulla sua attuazione.

Si tratta di "prime" indicazioni perché non è escluso che possano seguirne altre.

1. Indicazioni per i magistrati togati ed onorari.

1.1. Nel decreto n. 9/2020 al **punto 9, lettera d)** del dispositivo si legge: "*ogni singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre il rinvio delle udienze già fissate, preferibilmente in via preventiva fuori udienza, per i processi che, per numero di parti interessate o soggetti da sentire come testimoni, consulenti ecc. non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali, la più importante delle quali consiste, come già ricordato, nell'evitare aggregazioni e assembramenti che, implicando anche distanze ravvicinate fra gli astanti, possano potenziare i rischi di contagio*".

Benchè la comunicazione degli eventuali rinvii delle udienze (solo **eventuali**, deve sottolinearsi) venga indicata come preferibile, bisogna comunque evitare equivoci.

Tale regola implica infatti, all'evidenza, la necessità di effettuare sempre preventivamente il rinvio, effettuando altrettanto preventivamente, ed in tempo utile, le relative comunicazioni ai legali costituiti (e se del caso a parti, testimoni e consulenti che siano stati convocati).

Come infatti segnalato dall'Ordine degli Avvocati, in caso contrario gli assembramenti potrebbero originarsi a causa della necessità di recarsi in Tribunale per verificare se l'udienza è rinviata o no.

Dunque, esclusivamente quando della necessità del rinvio (per l'eccessivo afflusso di soggetti non preventivabile) ci si accorga solo in udienza, esso andrà disposto in quel momento, mentre quando se ne abbia contezza prima occorrerà effettuare sempre il rinvio preventivo con la comunicazione dello stesso altrettanto preventiva

Nella seconda ipotesi, chiaramente, ossia quando della necessità del rinvio ci si accorga solo in udienza, non potrà evitarsi che i legali si siano già recati in Tribunale.

Nella prima, invece, ossia quando si debba e si possa procedere ad un rinvio preventivo, la comunicazione del rinvio è necessaria proprio per evitare tale inutile accesso.

Quanto alle modalità, la comunicazione telematica è prevista *ex lege* ed è sempre preferibile.

Tuttavia, per non generare eccessivo carico degli Uffici o nei casi in cui l'intervallo temporale tra comunicazione ed udienza sia ridottissimo, i magistrati valuteranno se, in alternativa, o in aggiunta, disporre la comunicazione – come suggerito costruttivamente dall'Ordine degli Avvocati - tramite pubblicazione sul sito del Tribunale o indirizzando i provvedimenti di rinvio direttamente al Consiglio dell'Ordine, che si è impegnato a creare una “bacheca” virtuale che i legali (anche di altri Fori, debitamente avvertiti tramite diffusione di nota a tutti gli Ordini italiani) potrebbero consultare.

1.2. Al punto 9, lettera e) si legge: *“i magistrati competenti sono invitati a considerare la richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata da provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come legittimo impedimento”*.

È evidente che tale regola presuppone che al rinvio già non abbia provveduto il singolo magistrato, sì che dunque l'udienza dovrebbe astrattamente tenersi.

In tale ipotesi, potrebbe risultare formulata una richiesta di rinvio da parte dei legali che siano impossibilitati a partecipare all'udienza per attendere alla prole in età scolare, o che pervenga una comunicazione di parti o testimoni o consulenti convocati in udienza che evidenzino analoga impossibilità di parteciparvi per il medesimo motivo.

Ebbene, deve considerarsi preferibile considerare la richiesta di rinvio di un legale o di giustificazione della mancata comparizione di parti o testimoni o consulenti convocati in udienza, che sia fatta preventivamente ed indirizzata tempestivamente per via telematica all'indirizzo mail del singolo Giudice, purchè accompagnata da adeguato giustificativo formale (ossia dal riferimento al provvedimento generale o particolare che ha disposto la chiusura della scuola frequentata dalla prole), sempre come legittimo impedimento, senza margini di discrezionalità (eventuali abusi andrebbero segnalati dalle controparti o dai magistrati al Consiglio dell'Ordine, costituendo un illecito disciplinare suscettibile di sanzione). Non ha invece motivo di essere accolta in linea generale, salvo motivate

eccezioni, analoga richiesta che sia formulata personalmente nell'udienza dall'interessato, dovendo considerarsi tardiva.

1.3. Al punto 9, lettera i) si legge: *“anche quando le udienze siano regolarmente tenute, occorrerà limitare l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente”*.

Tale regola va ovviamente applicata coordinandola con quella generale già ricordata sub d), secondo la quale va disposto il rinvio delle udienze già fissate per i processi che, per numero di parti interessate o soggetti da sentire come testimoni, consulenti ecc. non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali, la più importante delle quali consiste nell'evitare aggregazioni e assembramenti.

Pertanto, siccome disporre lo scaglionamento per l'ammissione all'aula non equivale di per sé a non creare assembramenti (visto che l'attesa in spazi ristretti come i corridoi potrebbe essere anche più pericolosa), deve darsi per presupposto che la presenza degli astanti sia comunque molto ridotta (si da giustificare che l'udienza si tenga) e che quindi possano rispettarsi sia nell'aula, che nei corridoi, le distanze precauzionali tra le persone e che in ogni caso sia possibile evitare assembramenti.

2. Indicazioni per le cancellerie e la guardiania.

2.1. Al punto 9, lettera j), si legge: *“(quanto meno) gli avvocati del foro di Novara e i professionisti, consulenti, esperti, periti, curatori fallimentari, commissari e amministratori giudiziari, nonché gli altri ausiliari, appartenenti a ordini e/o collegi della provincia di Novara sono invitati a limitare l'accesso agli Uffici giudiziari per il solo deposito di atti urgenti, privilegiando la trasmissione on line delle istanze”*.

Come dovrebbe essere evidente, con questa regola si fa un semplice “invito” ai legali e agli altri professionisti ivi indicati a limitare l'accesso agli Uffici giudiziari per il solo deposito di atti urgenti, ma non si pone alcun divieto.

Pertanto:

a) è compito del personale della guardiania identificare chi accede all'ufficio giudiziario, ma **non** è suo compito o facoltà impedire l'accesso all'utenza sindacando il motivo dell'accesso, tanto meno il motivo per cui s'intenda depositare un atto o accedere alle cancellerie. A questo riguardo colgo l'occasione per ricordare, anche per evitare in futuro eventuali disguidi come alcuni di quelli sorti talora in passato, che il personale della guardiania deve fornire informazioni solo a quanti ne fanno richiesta, e non chiedere di sua iniziativa agli utenti dove essi intendano recarsi. Inoltre, deve indicare la posizione degli uffici alle persone preventivamente riconosciute, eventualmente anche accompagnandole, solo e sempre che queste gliene facciano richiesta e non di propria iniziativa;

b) **non** è compito o facoltà del personale delle cancellerie impedire l'accesso alle cancellerie o rifiutare la ricezione degli atti al di fuori dei casi di legale irricevibilità, in

